

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signora Consigliera federale
Karin Keller-Sutter
Direttrice del Dipartimento federale
di giustizia e polizia
Palazzo federale ovest
3003 Berna

trasmessa per email: zz@bj.admin.ch

Procedura di consultazione concernente la revisione dell'Ordinanza sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela (OABCT)

Stimata Consigliera federale,
Gentili Signore ed egregi Signori,

abbiamo ricevuto la lettera del 27 settembre 2019 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le considerazioni seguenti.

Il Governo cantonale condivide in generale le modifiche proposte e saluta positivamente l'avamprogetto di revisione totale dell'Ordinanza sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela (OABCT), in quanto mira a colmare le esistenti lacune ed appianare le ambiguità e le incertezze che contraddistinguono tale ambito. La riforma dispone infatti gli adeguamenti necessari in materia di investimento e custodia dei beni e permette di chiarire la prassi fra i differenti soggetti coinvolti.

L'Ordinanza unitamente al Rapporto esplicativo, è stata da noi esaminata in collaborazione con le cerchie interessate dalla modifica. Dalla consultazione delle varie Autorità, sono emerse alcune osservazioni puntuali che desideriamo portare alla vostra attenzione.

• **Ad art. 4 AP OABCT Autorizzazione**

L'art. 4 AP OABCT chiarisce che l'autorizzazione richiesta da alcune disposizioni dell'Ordinanza non equivale e non sostituisce il consenso rilasciato dall'Autorità di protezione in virtù degli artt. 416 e 417 CC. Tale precisazione risulta importante in particolar modo per differenziare le conseguenze del negozio giuridico nei confronti dell'interessato. Per maggiore chiarezza, si propone di specificare nella disposizione quanto precisato nel Rapporto esplicativo, segnatamente che qualora fosse necessario ottenere sia il consenso ai sensi dell'art. 416 segg. CC sia l'autorizzazione ai sensi dell'OABCT, è sufficiente che l'Autorità competente abbia dato il consenso nell'ambito degli artt. 416 segg. CC.

• **Ad art. 5 AP OABCT Denaro contante**

La nuova formulazione tiene conto dell'assoggettamento di Postfinance SA alla vigilanza della FINMA. Nel mese di dicembre 2012, la FINMA ha infatti autorizzato Postfinance SA ad operare in qualità di banca e commerciante di valori mobiliari. Orbene, seppur si comprende il motivo alla

base di tale adeguamento, si ritiene che l'uso limitato del termine "banca" potrebbe risultare riduttivo.

• **Ad art. 6 AP OABCT Custodia di valori**

L'art. 6 cpv. 1 AP OABCT elenca le possibilità di custodia che si presentano nella prassi, senza però tenere conto dell'implicazione economica che può avere la custodia di determinati valori in una cassetta di sicurezza o in un deposito chiuso. L'impostazione generale prevista nell'art. 6 cpv. 1 AP OABCT in materia di custodia, potrebbe indurre i curatori a custodire secondo tali modalità anche valori che per loro natura necessitano di un'amministrazione corrente e che rischiano di perdere il valore in caso di inattività (per esempio in caso di mancata presentazione delle cedole delle obbligazioni per l'incasso, in caso di mancata richiesta di rimborso alla scadenza, ecc.). Non va altresì trascurato l'onere che comporta l'affitto annuale di una cassetta di sicurezza o di un deposito chiuso per il curatelo; se per determinati valori si giustifica questo tipo di costo, per altri risulta alquanto dispendioso. Trattasi, si rammenta, di un onere che dura nel tempo e che può incidere anche in maniera rilevante sulle disponibilità economiche della persona oggetto di curatela. Per garantire una corretta amministrazione si impone, a nostro avviso, una definizione specifica della modalità di custodia in funzione della tipologia di valore. Per quanto attiene l'eccezione prevista dall'art. 6 cpv. 2 e 3 AP OABCT, lo scrivente Consiglio esprime parere negativo, per l'impatto logistico, finanziario e i rischi derivanti dalla custodia di valori patrimoniali. Tale onere non rientra nei compiti dell'Autorità di protezione.

• **Ad art. 8 AP OABCT Garanzia del sostentamento ordinario**

L'art. 8 AP OABCT amplia la lista delle possibilità di investimento ritenute conservative e generalmente sicure. Tali investimenti, come si desume dal Rapporto esplicativo, fanno parte degli atti amministrativi ordinari che competono al mandatario e che non sono sottoposti al consenso dell'Autorità in ossequio all'art. 416 cpv. 1 n. 5 CC. Nel caso dell'art. 8 lett. h AP OABCT è tuttavia fatto salvo l'art. 416 cpv. 1 n. 4 CC, mentre per quanto riguarda l'art. 8 lett. g è fatto salvo l'art. 416 cpv. 1 n. 8 CC. Considerato che dal Rapporto esplicativo emerge chiaramente che per gli investimenti di cui all'art. 8 lett. h e g OABCT il curatore abbisogna del consenso dell'Autorità di protezione secondo l'art. 416 cpv. 1 n. 4 e 5 CC, l'attuale formulazione può far insorgere al curatore il dubbio di non dover disporre del consenso dell'Autorità. Per maggiore chiarezza, si propone quindi di riformulare l'art. 8 AP OABCT in modo da distinguere gli investimenti per i quali il mandatario è autorizzato per legge, da quelli che necessitano di un consenso da parte dell'Autorità di protezione.

• **Ad art. 9 AP OABCT Investimenti per bisogni supplementari**

La nuova disposizione amplia la lista degli investimenti ammessi per i bisogni supplementari. Attualmente i curatori dispongono di un margine di apprezzamento maggiore in merito ai possibili investimenti praticabili, in quanto la lista degli investimenti non risulta esaustiva. Di conseguenza, gli investimenti effettuati secondo l'attuale diritto, che non rientreranno nella lista degli investimenti ammessi secondo l'art. 9 AP OABCT, dovranno essere convertiti nel termine di due anni previsto dall'art. 15 AP OABCT. Lo scrivente Consiglio non può condividere l'imposizione di un termine di conversione di soli due anni, ritenuto il forte rischio di perdite finanziarie per i curateli che dovrebbero convertire i loro investimenti in questi anni, magari in perdita, segnatamente a causa della diminuzione del valore dei titoli o del versamento di penali.

Si propone, per evitare anche eventuali cause di responsabilità civile nei confronti dello Stato, di depennare il limite di due anni previsto all'art. 15 AP OABCT mantenendo l'auspicio di un intervento celere ("quanto prima").

Per quanto attiene ai singoli investimenti previsti dall'art. 9 AP OABCT, si segnala quanto segue:

- Lett. a e lett. b : malgrado il divieto di investire in moneta estera, non vengono limitati i rischi per investimenti in società estere potenzialmente insolventi. Potrebbe rivelarsi utile stabilire un rating minimo per le società.
- Lett. j: sarebbe opportuno limitare questi investimenti al fatto che siano garantiti da banche svizzere.
- Lett. k: considerata la volatilità dei corsi dell'oro e dell'argento sarebbe opportuno non inserire questa lettera.

• **Ad art. 11 AP OABCT Contratti sull'investimento, la custodia e l'amministrazione di beni**

L'articolo coinvolge maggiormente l'Autorità di protezione per sgravare i curatori che non dispongono di conoscenze approfondite in materia di investimenti finanziari e/o devono gestire un alto numero di mandati. Secondo l'avamprogetto, in particolare la lett. a, nell'ambito di una proposta di investimento è necessario procedere espressamente a una ripartizione del patrimonio. Tale ripartizione deve essere effettuata su richiesta del curatore rispettivamente constatata d'ufficio da parte dell'Autorità di protezione. Con il consenso di quest'ultima sono contemporaneamente autorizzati investimenti ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 e 3. AP OABCT. Sulla base del cpv. 3 di detto articolo la stessa ha la possibilità di scegliere in che misura influire sugli investimenti ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 AP OABCT. L'art. 11 AP OABCT implica per l'Autorità di dover decidere sulla ripartizione dei beni e autorizzare nel contempo tacitamente le strategie d'investimento ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 AP OABCT. Diversamente, per contratti di amministrazione patrimoniale, i curatori hanno sempre bisogno di un'autorizzazione. Orbene, il nuovo iter risulta alquanto complesso e potrebbe rivelarsi di difficile attuazione, segnatamente per via del principio di uguaglianza di trattamento tra i curatori. In questo senso, riteniamo più semplice e immediato imporre il principio di autorizzazione a tutti gli investimenti previsti dall'art. 9 cpv. 1 e 3 AP OABCT e soltanto in seguito, nell'ambito della trattazione della richiesta d'autorizzazione, di procedere con la ripartizione del patrimonio.

• **Ad art. 12 AP OABCT Giustificativi, informazioni e consultazione**

L'art. 12 AP OABCT prevede la facoltà dell'Autorità di protezione di esigere delle informazioni dalle banche tramite decisione. La disposizione si fonda sull'obbligo di collaborazione di terzi di cui all'art. 448 CC, e si riferisce per quanto riguarda le banche all'art. 405 CC che impone agli istituti bancari l'obbligo di collaborare in fase di inventario. In questo senso, sorge il quesito a sapere se tale svincolo dal segreto bancario del curatore e di informazione da parte della banca.


Vogliate gradire l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Christian Vitta

Il Cancelliere:


Angelo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch);
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.